

Agli Uffici Centrali di Staff
Alle Divisioni
Alle Direzioni Centrali
Alle Direzioni Regionali
Alle Direzioni Provinciali di Trento e
Bolzano

OGGETTO: Fruizione ferie pregresse – Disposizione urgente

In considerazione delle diverse richieste di chiarimento e della necessità di garantire l'uniformità di comportamento da parte delle strutture dell'Agenzia delle Entrate, è opportuno fornire indicazioni univoche sulle modalità di fruizione delle ferie pregresse da parte dei lavoratori che svolgono la propria attività in lavoro agile.

A questo fine si invitano le strutture in indirizzo a rispettare le seguenti regole e principi:

1. Le ferie non fruito entro l'anno di maturazione possono essere rinviate:
 - a. non oltre il primo semestre dell'anno successivo quando il mancato godimento è dovuto ad esigenze di servizio;
 - b. entro il mese di aprile dell'anno successivo quando la mancata fruizione è dovuta a motivate esigenze di carattere personale.
2. Quando la fruizione dei nuovi permessi e congedi di cui al D.L. n. 18/2020ⁱ non consente la fruizione delle ferie pregresse entro il 30 aprile, è possibile programmarne la fruizione in una data successiva;
3. **In ogni caso è esclusa la possibilità di subordinare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile all'esaurimento delle ferie pregresse.**

Si invitano i Signori Capi Divisione, Direttori Centrali e Regionali a vigilare al fine di garantire la scrupolosa attuazione da parte degli uffici dipendenti delle indicazioni sopra fornite.

IL CAPO DIVISIONE

Carlo Palumbo

firmato digitalmente

ⁱ Art. 24, 25 e 26 del D.L. n. 18/2020 che prevedono permessi a sostegno dei lavoratori con disabilità o con patologie che li espongono maggiormente al rischio di contagio o che assistono familiari con disabilità o, ancora, che devono assicurare la cura dei figli in età scolare.